

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**DIRETTIVA N. 101371 DEL 1.3.99**

**Direzione Generale Previdenza e Assistenza Sociale - Div. XI**

**Decreto legge 8.4.1998 , n. 78, convertito , con modificazioni , nella legge 5 giugno 1998, n. 176, art. 1 quinque , concernente misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche.**

L'art. 1 quinque della legge 5 giugno 1998 n. 176 ha previsto che ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche , per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali di manodopera , non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria sulla base della normativa vigente in materia, il Ministro del Lavoro può concedere , in deroga alla medesima normativa , il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi . Tale trattamento grava , nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998 , nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione .

In considerazione dei predetti limiti finanziari , si è ritenuto opportuno fissare dei criteri in merito alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al citato art. 1 quinque della legge n. 176 del 1998, criteri che sono stati stabiliti con decreto ministeriale 11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 18 gennaio , attualmente in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che si allega in copia conforme.

In base al sopracitato decreto ministeriale le aziende appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche possono usufruire del trattamento CIGS di cui all'art. 1 quinque della legge n. 176/98 a condizione che le stesse :

- a. abbiano già fruito dell'intervento CIGS , per una durata complessiva pari a trentasei mesi nel quinquennio;
- b. abbiano già beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 223/91;
- c. rientrino nei casi di esclusione , in via generale, stabiliti dalla delibera CIPE del 18 ottobre 1994.

In presenza delle sopraelencate condizioni , le aziende in questione devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a. essere contraddistinte dai codici ISTAT che sono stati individuati in apposito elenco, costituente parte integrante del citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999;
- b. aver subito una contrazione degli appalti che abbia causato delle eccedenze di personale in misura non inferiore al 20% dell'organico della o delle unità produttive interessate. L'entità delle eccedenze deve risultare dalle procedure di mobilità avviate, nonché dall'accordo di revoca delle medesime procedure , stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c. avere la sede o almeno una delle unità produttive interessate ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1993 n. 236 , nonché nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

Considerate le limitate risorse finanziarie stanziate per le finalità della norma in questione e per consentire una corretta gestione delle stesse ,è necessario che la procedura di consultazione sindacale e gli accordi tra le società interessate e le parti sociali intervengano presso il Ministero del lavoro , Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro .

Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le istanze verranno pertanto esaminate secondo l'ordine cronologico con il quale la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro trasmette alla Divisione XI della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale gli specifici accordi intervenuti tra le parti sociali, così come stabilito dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999. Per richiedere il trattamento previsto dal citato art. 1 quinque della legge n. 176/98, l'impresa deve presentare , alla competente Direzione Provinciale del Lavoro , l'istanza corredata dalle prime tre pagine del modello CIGS 97 , debitamente compilata in ogni parte e contenenti l'indicazione del codice ISTAT.

La Direzione Provinciale del Lavoro , ricevuta l'istanza e verificata la completezza della documentazione prodotta , la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni in merito alla esaustività delle condizioni e dei requisiti previsti dal summenzionato decreto ministeriale 11 gennaio 1999 , allo scrivente Ministero . Si invitano codesti uffici a dare applicazione alla presente circolare, curandone , nel contempo, la diffusione .

IL DIRETTORE GENERALE  
DADDI